

Art. 29 comma 6 D.L. 31-5-2010 n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica)

In caso di fallimento, il curatore, entro i quindici giorni successivi all'accettazione a norma dell'[articolo 29 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267](#) comunica ai sensi dell'[articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 2 aprile 2007, n. 40](#), i dati necessari ai fini dell'eventuale insinuazione al passivo della procedura concorsuale. Per la violazione dell'obbligo di comunicazione sono raddoppiate le sanzioni applicabili.